

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 agosto 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI.

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1989, n. 67.

Programmi regionali d'interventi diretti al potenziamento dei servizi metropolitani di trasporto di persone esercitati nel territorio del Lazio ed interventi specifici per il miglioramento ambientale nelle metropolitane di Roma. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1989, n. 68.

Revisione delle strutture organizzative degli enti provinciali per il turismo, in rapporto a quanto dispone l'articolo 29 della legge n. 6 dell'11 gennaio 1985, della Regione Lazio, ai fini del conferimento della seconda dirigenza. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1989, n. 69.

Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 70.

Complexi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprietà ai comuni competenti per territorio. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 71.

Norme sul funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 72.

Servizio pubblico di fognature e di depurazione. Abrogazione della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 73.

Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus. Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1990, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990. Pag. 11

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1990, n. 2.

Disposizioni per favorire l'ulteriore estensione a tutto il territorio provinciale del servizio pubblico televisivo e radiofonico. Pag. 11

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1990, n. 3.

Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1990, n. 4.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda. Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1990, n. 5.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990. Pag. 15

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1989, n. 67.

Programmi regionali d'interventi diretti al potenziamento dei servizi metroferrotramviari di trasporto di persone esercitati nel territorio del Lazio ed interventi specifici per il miglioramento ambientale nelle metropolitane di Roma.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 9 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programmi annuali o pluriennali di interventi

1. La Regione, in relazione alla riconosciuta esigenza di incrementare la capacità di trasporto offerta dai servizi pubblici esercitati su impianti fissi ed in considerazione della rilevanza che i collegamenti metroferrotramviari assumono per la realizzazione di un efficiente sistema integrato del trasporto di persone nel territorio regionale, definisce programmi annuali o pluriennali di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di funzionalità ed al potenziamento dei servizi predetti, aggiuntivi rispetto a quelli realizzati con disponibilità provenienti dallo Stato, dai soggetti concessionari o da altri enti.

2. Gli interventi regionali possono avere per oggetto:

- a) l'acquisto di materiale rotabile e di veicoli ausiliari;
- b) l'esecuzione di operazioni di revisione e di manutenzione del materiale rotabile e dei veicoli ausiliari;
- c) la costruzione, l'ammodernamento e la manutenzione di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di infrastrutture, di officine-deposito con relative sedi ed attrezzature.

3. I programmi annuali o pluriennali sono deliberati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nei limiti delle disponibilità a tale titolo iscritte nel bilancio regionale. I programmi predetti debbono essere redatti sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti della Regione Lazio previsto dalla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 e, fintantoché il piano stesso non sia stato approvato dal Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni della segreteria tecnica del piano medesimo, di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 37 del 1987.

4. I programmi di cui al precedente terzo comma debbono precisare:

- a) la scala di priorità degli interventi da realizzare nonché i requisiti di connessione e di coerenza degli interventi stessi con le iniziative in atto e con quelle prevedibili da parte dello Stato, dei soggetti concessionari dei servizi e di altri enti;
- b) la natura e le caratteristiche dell'intervento;
- c) per quanto attiene agli impianti fissi ed alle officine-deposito, la localizzazione di massima dell'intervento ed i vincoli infrastrutturali che esso comporta;
- d) il soggetto destinatario dei finanziamenti;
- e) la spesa complessiva ritenuta ammissibile, nonché il titolo e la misura del contributo;
- f) le altre condizioni e limiti cui è subordinato il contributo regionale.

Art. 2.

Progetti degli interventi

1. Sulla base delle indicazioni dei programmi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 1, il soggetto destinatario del finanziamento regionale elabora il progetto dell'intervento, che deve contenere uno studio di fattibilità, un'analisi dei costi e dei benefici, un progetto di massima delle opere e delle forniture da realizzare ed un piano finanziario nel quale siano indicate le risorse che concorrono, con il contributo regionale, alla attuazione dell'intervento stesso e le relative coperture.

2. I progetti degli interventi sono approvati dalla Giunta regionale che dispone la concessione dei contributi.

3. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascun programma annuale o pluriennale, con i provvedimenti di approvazione dei progetti annuali o pluriennali potranno essere apportati, alla ripartizione degli stanziamenti per le finalità individuate al secondo comma del precedente art. 1, i correttivi che si rendessero necessari in relazione a sopraggiunte, comprovate esigenze del settore del trasporto pubblico su impianti fissi nonché per l'obiettivo di garantire la rapida esecuzione degli interventi stessi e di realizzare, insieme, maggiore produttività della spesa in termini di efficienza e di economicità dei servizi e tempestività nella erogazione dei fondi.

Art. 3.

Esecuzione dei progetti

1. Per l'esecuzione dei progetti degli interventi indicati al precedente articolo 2, il cui finanziamento sia interamente assicurato dallo stanziamento regionale, vigono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli: 2, secondo comma, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 48.

2. Per gli interventi per i quali la Regione provvede esclusivamente alla integrazione del finanziamento, debbono essere comunque osservate le norme recate dagli articoli 4 e 6 della predetta legge regionale n. 48 del 1988 rispettivamente per quanto attiene alle verifiche ed ai controlli sulla attuazione degli interventi stessi ed alle operazioni di collaudo dei lavori e delle forniture e per quanto concerne l'erogazione del contributo regionale.

3. Per quanto riguarda le opere, gli impianti e le attrezzature fisse eseguiti con i contributi di cui alla presente legge, essi saranno acquisiti al patrimonio dell'ente concedente, salvo la ripetizione da parte della Regione del loro valore sull'attualità riferito alla quota realizzata con il contributo regionale in caso di liquidazione dell'indennità di riscatto.

4. Per quanto riguarda i materiali rotabili e gli altri beni mobili acquistati con i contributi di cui alla presente legge, i soggetti destinatari dei contributi non possono alienarli senza il consenso dell'ente concedente e della Regione, espresso con deliberazione della Giunta regionale, con obbligo di reimpegno per le stesse finalità.

Art. 4.

Programma e progetti degli interventi per il triennio 1989-1991

1. Per le finalità previste all'art. 1 della presente legge è approvato, per il triennio 1989-1991, il programma pluriennale di interventi risultante dall'allegata tabella A.

2. Al finanziamento del programma pluriennale predetto si provvederà mediante utilizzazione delle disponibilità di complessive lire 27.000 milioni, recate in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1989 e di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, dal capitolo 29822 lettere b), c) e d) del bilancio pluriennale della Regione Lazio 1989-1991.

3. Per l'attuazione del programma pluriennale indicato al precedente primo comma sono altresì approvati i progetti degli interventi risultanti dall'allegata tabella B, al cui finanziamento la Regione concorre, nei limiti della disponibilità complessiva come sopra definita in lire 27.000 milioni, fino al 100% della relativa spesa.

Art. 5.

Interventi per il miglioramento ambientale della metropolitana di Roma

1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire all'A.Co.Tra.L. (Azienda consortile trasporti laziali) un contributo fino a concorrenza di lire 10.000 milioni affinché l'azienda medesima possa provvedere all'acquisto di veicoli di servizio a trazione elettrica per la manutenzione degli impianti ferroviari (armamento e linea aerea) nonché di veicoli di servizio speciali per la pulizia delle gallerie.

2. La erogazione del contributo di cui al precedente comma è disposta, a seguito di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, nella misura del 20% della somma concessa sulla base di apposita domanda a firma del Presidente dell'A.Co.Tra.L., corredata dei relativi atti progettuali e nella misura dell'ulteriore 70% alla presentazione degli atti di affidamento delle forniture, debitamente approvati dagli organi di controllo. Il residuo 10% è erogato con le medesime modalità dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

3. Per le verifiche ed i controlli sull'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nonché per il collaudo delle relative forniture trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 48.

4. All'onere di spesa di lire 10.000 milioni si provvede con attingimento della somma corrispondente dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, lettera h), elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1989.

Art. 6.

Modificazioni e aggiunte

1. Eventuali modificazioni, aggiunte e variazioni al programma degli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione dei progetti degli interventi di cui al terzo comma del precedente articolo 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni, in ragione di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Al predetto onere di spesa di lire 9.000 milioni relativo all'anno 1989 si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo delle somme corrispondenti dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, lettere b), c) e d) del bilancio regionale per il medesimo esercizio.

3. Per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 5 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per il 1989.

4. Al predetto onere di spesa di lire 10.000 milioni, relativo all'anno 1989 si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo delle somme corrispondenti dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, lettera h), del bilancio regionale per il medesimo esercizio.

5. A tali fini sono istituiti nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1989, i seguenti capitoli di spesa, con la denominazione e le disponibilità appresso indicate:

capitolo n. 09230 «Acquisto di materiale rotabile e interventi di revisione e manutenzione straordinarie sul materiale rotabile per i servizi metroferrotramviari; costruzione, ammortamento e ristrutturazione di impianti fissi e tecnologici» lire 9.000 milioni;

capitolo n. 09231 «Interventi per il miglioramento ambientale della metropolitana di Roma» lire 10.000 milioni.

6. Alla copertura finanziaria della spesa relativa al precedente primo comma per i successivi esercizi 1990-1991 si provvederà, annualmente nei limiti dello stanziamento previsto con il bilancio pluriennale 1989-1991, con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 20 novembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 novembre 1989.

(Omissis).

90R0237

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1989, n. 68.

Revisione delle strutture organizzative degli enti provinciali per il turismo, in rapporto a quanto dispone l'articolo 29 della legge n. 6 dell'11 gennaio 1985, della Regione Lazio, ai fini del conferimento della seconda dirigenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 9 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

STRUTTURE

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge razionalizza l'articolazione delle attuali strutture degli enti provinciali per il turismo di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo si da renderle coerenti con quanto dispone la legge regionale dell'11 gennaio 1985, n. 6, ed adeguarle alle obiettive necessità in sintonia con quanto effettuato dalla Regione Lazio, con legge 11 aprile 1985, n. 36, per i propri dipendenti.

Art. 2.

Strutture degli enti provinciali turismo di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

1. La struttura organizzativa dell'ente provinciale per il turismo di Roma è costituita da 3 settori e 7 uffici.

2. Ciascuna struttura organizzativa degli enti provinciali per il turismo di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo è costituita da un unico settore articolato in 2 uffici.

3. Qualora ricorrano particolari esigenze organizzative i consigli di amministrazione dei suddetti enti, su proposta dei loro presidenti, possono istituire, nell'ambito di ciascun ufficio, con deliberazioni da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale del Lazio, unità organiche operative denominate sezioni.

Art. 3.

Posizioni di studio, ricerca, ispettive e di controllo

1. I consigli di amministrazione degli enti provinciali per il turismo del Lazio, su proposta dei loro presidenti, con deliberazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta della Regione Lazio possono istituire posizioni per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, elaborazione complessa, ispettive, di controllo, assistenza tecnica e/o giuridica a commissioni o gruppi di lavoro per l'attuazione di programmi e/o progetti speciali.

Art. 4.

Individuazione delle strutture

1. L'allegato «A» della presente legge definisce la struttura organizzativa dell'ente provinciale per il turismo di Roma. Sono indicate per ciascun settore ed ufficio le relative competenze.

2. L'allegato «B» riproduce per tale ente la tabella della dotazione organica suddivisa per livelli o qualifiche funzionali.

3. L'allegato «C» definisce le strutture organizzative degli enti provinciali per il turismo di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Sono indicate per ciascun settore ed ufficio le relative competenze.

4. L'allegato «D» riproduce 4 tabelle ciascuna afferente la dotazione organica di ognuno dei quattro enti sopracitati ripartita per livelli o qualifiche funzionali.

5. Gli allegati «A», «B», «C» e «D» costituiscono parte integrante della presente legge.

6. I consigli di amministrazione degli enti provinciali per il turismo del Lazio, con proprie deliberazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta della Regione possono apportare modifiche ed aggiustamenti alle competenze specificate negli allegati «A» e «C» per i settori e gli uffici in raccordo alle specifiche esigenze operative.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 5.

Ente provinciale per il turismo di Roma - Funzione di coordinamento

1. In relazione al ruolo del tutto particolare che l'ente provinciale per il turismo di Roma riveste per l'espletamento di compiti istituzionali in un'area di eccezionale rilevanza turistica, su proposta del Presidente e con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente, può essere istituita un'unica funzione di coordinamento dei settori e degli uffici in cui si articola la sua struttura organizzativa.

2. Tale funzione è attribuita ad un dipendente di seconda qualifica funzionale dirigenziale che assume la qualifica di direttore generale.

3. La funzione di coordinamento lascia immutate le attribuzioni e l'autonomia proprie della qualifica dirigenziale.

4. Il coordinatore assiste il Presidente e gli organi collegiali dell'ente; partecipa alle sedute di questi ultimi; esprime sulle materie in discussione il proprio parere consultivo; controfirma le reversali di incasso ed i mandati di pagamento.

5. Egli indice, almeno trimestralmente, una conferenza dei dirigenti di settore e di ufficio nonché dei titolari di posizioni con incarichi di studio, ricerca, ispettivi e di controllo e di assistenza tecnica e/o giuridica, al fine di verificare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi posti nei programmi.

Art. 6.

*Enti provinciali turismo di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
Funzione di direttore*

1. L'incarico di direttore viene attribuito ad un dipendente di seconda qualifica funzionale dirigenziale.

2. Il direttore conserva le attribuzioni e l'autonomia proprie della qualifica dirigenziale.

3. Assiste il Presidente e gli organi collegiali dell'ente; partecipa alle sedute di questi ultimi; esprime sulle materie in discussione il proprio parere consultivo; svolge le funzioni di segretario degli organi; controfirma le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento.

Art. 7.

Dipendenza funzionale

1. I dirigenti di settore dipendono funzionalmente dal Presidente.

2. I dirigenti di ufficio dai dirigenti di settore.

3. I dirigenti di sezione dai dirigenti di ufficio.

4. I dirigenti dei settori e degli uffici autonomi dell'ente provinciale per il turismo di Roma sono coordinati, riguardo al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 5, dal coordinatore.

Art. 8.

Gruppi di lavoro

1. Per realizzare i progetti di intervento e/o di studio di carattere straordinario possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare ai quali viene assegnato personale, all'occorrenza e se disponibile, anche in via temporanea.

2. Gruppi di lavoro possono essere costituiti anche per assolvere ad esigenze ricorrenti di integrazione funzionale.

3. Tali gruppi sono costituiti su proposta dei rispettivi presidenti, sentito il coordinatore, per l'ente provinciale per il turismo di Roma e i direttori per gli altri enti provinciali per il turismo, con deliberazione del comitato esecutivo.

4. L'atto che istituisce i gruppi deve stabilire la durata del lavoro, le modalità di funzionamento, la loro composizione nonché il nominativo del funzionario di seconda o di prima qualifica dirigenziale chiamato a soprintenderne l'attività.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 9.

*Ente provinciale per il turismo di Roma
Affidamento dell'incarico di coordinatore*

1. L'incarico di coordinatore viene conferito con provvedimento motivato, su proposta del Presidente dell'ente, del consiglio d'amministrazione con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il coordinatore è scelto tra i funzionari di seconda qualifica funzionale dirigenziale.

3. Il coordinatore è contestualmente nominato dirigente di uno dei settori in cui si articola la struttura dell'ente.

Art. 10.

*Conferimento dell'incarico di dirigente di settore
o direttore di ente provinciale per il turismo*

1. L'incarico di dirigente di settore o di dirigente di settore e/o direttore di ente provinciale per il turismo viene conferito, su proposta del Presidente, sentito il coordinatore nel caso in cui il dirigente di settore da nominare sia dipendente dell'ente provinciale per il turismo di Roma, con deliberazione del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta della Regione Lazio.

2. Gli incarichi sono a tempo determinato. La loro durata non può eccedere i cinque anni salvo conferma per motivate esigenze dell'amministrazione degli enti ai quali i funzionari dirigenti appartengono in relazione ai loro profili tecnico-professionali.

Art. 11.

Conferimento dell'incarico di dirigente d'ufficio e attribuzione delle posizioni contemplate dall'articolo 3 a funzionari della qualifica dirigenziale.

1. La direzione degli uffici e l'attribuzione delle posizioni di cui al precedente articolo 3 a funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale è disposta, su proposta del Presidente, sentiti il coordinatore per l'ente provinciale per il turismo di Roma ed i dirigenti di settore, per gli altri enti provinciali per il turismo con deliberazione del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta della Regione Lazio.

Art. 12.

Conferimento incarichi nella prima fase di attuazione della legge

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge gli incarichi di cui ai precedenti articoli 9, 10 ed 11 sono conferiti sulla base della graduatoria compilata secondo quanto prescrive, per l'accesso alla seconda dirigenza, l'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, integrata e modificata dalla legge regionale n. 7 di pari data dopo aver adattato la norma, là dove si rende necessario alla situazione degli enti.

Art. 13.

Riferimento alla normativa regionale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto estensibili ai sensi della legge regionale 17 giugno 1980, n. 68, le norme emanate dalla regione stessa in materia di stato giuridico e di trattamento economico per i suoi dipendenti.

Art. 14.*Abrogazione*

1. Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 15.*Applicazione della legge*

1. I provvedimenti di applicazione della presente legge vanno adottati entro il termine massimo di un anno dalla data della sua approvazione.

Nelle more la struttura degli enti provinciali per il turismo resta quella in atto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 25 novembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 novembre 1989.

(*Omissis*).

90R0238

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1989, n. 69.

Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 9 dicembre 1989*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al ripianamento delle passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19, mediante erogazione di contributi ai comuni, cui sono state trasferite le competenze previste nella legge suddetta.

Art. 2.

1. I comuni interessati predispongono ed approvano, con atto deliberativo del Consiglio, una relazione debitamente documentata comprovante le passività accertate al momento dello scioglimento delle I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e la inviano alla Giunta regionale del Lazio unitamente alla richiesta di erogazione dei contributi.

Art. 3.

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, provvede all'erogazione dei contributi richiesti.

Art. 4.

1. I comuni provvedono successivamente a rendicontare l'avvenuto ripianamento delle passività.

Art. 5.

1. Per l'anno 1989 il ripianamento delle passività di cui al precedente articolo 1 è finalizzato nel modo seguente:

- a) «Villa Santina» di Civitavecchia, L. 300 milioni;
- b) Istituti riuniti di ricovero di Rieti, L. 200 milioni;
- c) Istituto «S. Giovanni di Dio» di Soriano nel Cimino, L. 300 milioni.

Art. 6.*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, per l'esercizio 1989, è prevista la spesa di L. 800 milioni che viene iscritta sul capitolo n. 14205 di nuova istituzione così denominato: «Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19».

2. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede a norma del quarto comma, articolo 20, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29851, elenco 4, lettera c), del bilancio assestato della Regione Lazio per l'anno 1988, legge regionale 11 gennaio 1989, n. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 25 novembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 novembre 1989.

90R0239

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 70.

Complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprietà ai comuni competenti per territorio.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1989*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 113 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuiti in proprietà ai rispettivi comuni competenti per territorio i complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi), per le prestazioni di servizi assistenziali nell'interesse della collettività regionale.

Art. 2.

1. Sono escluse dall'attribuzione in proprietà ai comuni competenti per territorio tutte quelle parti dei complessi che non erano già dall'origine direttamente deputate all'espletamento delle funzioni assistenziali previste quali compiti istituzionali degli enti disciolti ex proprietari.

2. Alla ricognizione delle porzioni immobiliari non utilizzate per prestazioni assistenziali provvederanno di concerto un funzionario dell'Assessorato demanio e patrimonio delegato dall'assessore al demanio e patrimonio e un funzionario del comune competente per territorio, delegato dall'assessore ai servizi sociali e assistenziali del comune.

Art. 3.

1. Il verbale di ricognizione, sottoscritto dai funzionari di cui al precedente articolo 2, unitamente al verbale di consegna provvisoria degli immobili e relativi beni mobili, costituiranno allegati al decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio che individua e trasferisce formalmente la proprietà dei beni immobili e mobili al comune competente per territorio.

Art. 4.

1. La Regione Lazio porterà a termine i lavori di manutenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, avrà adottato i provvedimenti formali.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 novembre 1989.

90R0240

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 71.

Norme sul funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione previste dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono istituite in ogni provincia con provvedimento della Giunta regionale e sono composte:

a) dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato;

c) dal coordinatore del settore opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata o da un suo delegato. Per la provincia di Frosinone, la rappresentanza spetta, caso per caso, o al coordinatore del settore opere e lavori pubblici di Frosinone, ovvero a quello del settore opere e lavori pubblici di Cassino, competente per territorio;

d) dal presidente dell'istituto autonomo delle case popolari della rispettiva provincia o da un suo delegato. Per la provincia di Roma la rappresentanza spetta, caso per caso, o al Presidente dell'istituto autonomo delle case popolari di Roma ovvero a quello dell'istituto autonomo delle case popolari di Civitavecchia, competente per territorio;

e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia nominati dalla Giunta regionale;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dalla Giunta regionale e scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

2. Per la determinazione delle indennità relative alle aree non agricole, le commissioni sono integrate dal sindaco territorialmente competente o da un suo delegato.

3. Per il comune di Roma è istituita una sottocommissione composta secondo le disposizioni stabilite nei commi precedenti.

Art. 2.

1. Gli esperti di nomina regionale durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del Consiglio regionale, salvo proroga dell'incarico fino all'effettiva sostituzione o conferma.

2. Tali esperti sono dichiarati decaduti e sostituiti con deliberazione della Giunta regionale qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione; a tal fine il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Giunta regionale le relative segnalazioni.

3. A seguito di analoga segnalazione i componenti della commissione indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo debbono provvedere alla sostituzione dei delegati.

Art. 3.

1. Le commissioni stabiliscono periodicamente, in relazione agli affari in scadenza, il calendario dei lavori e lo inviano alla Giunta regionale.

2. Le sedute sono convocate dal Presidente o dal suo delegato, mediante avviso da inviarsi a tutti i componenti unitamente all'ordine del giorno relativo, almeno otto giorni prima della data stabilita.

Art. 4.

1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti.

2. Per le deliberazioni concernenti le determinazioni dei valori agricoli medi e delle indennità relative ad aree non agricole occorre altresì, rispettivamente, la partecipazione di almeno uno degli esperti in agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

3. Le pronunce delle commissioni sono comunicate al richiedente, all'ente espropriante, al quale compete la notifica ai soggetti passivi del procedimento espropriativo nelle forme e nei termini di legge, nonché al settore «espropri e collaudi lavori».

4. Le pronunce delle commissioni sono pubblicate in estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Art. 5.

1. I verbali di adunanza sono redatti dal segretario della commissione e debbono indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una sintesi delle decisioni adottate.

Art. 6.

1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni, limitatamente alle spese postali, di cancelleria, nonché alle indennità di presenza e di missione ai componenti delle commissioni stesse.

2. La Regione, in caso di necessità e su motivata richiesta dell'intendente di finanza, può mettere a disposizione delle segreterie delle commissioni proprio personale.

Art. 7.

1. Ai presidenti delle commissioni ed agli altri componenti spetta, per la partecipazione ad ogni giornata di seduta, una indennità pari a quella prevista dalla legislazione regionale rispettivamente per il Presidente e per gli altri componenti del comitato di controllo, nonché l'indennità di missione nella misura stabilita per questi ultimi.

2. Su segnalazione dei presidenti delle commissioni, l'amministrazione regionale provvede alla liquidazione delle relative spettanze.

Art. 8.

1. Per l'attuazione dei precedenti articoli 6 e 7 è autorizzata per l'anno 1989 e seguenti la spesa di L. 40 milioni che graverà sul capitolo numero 26106 del bilancio regionale per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 novembre 1989.

90R0241

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 72.

Servizio pubblico di fognature e di depurazione. Abrogazione della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la determinazione delle tariffe dovute dagli insediamenti produttivi allacciati ad impianti pubblici di fognatura e di depurazione, si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituiti dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

2. La legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81 è abrogata. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti assunti fino alla data del 31 ottobre 1987 ai sensi della legge regionale abrogata.

Art. 2.

1. Nella formula tariffaria per «usi industriali», emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977,

$$T = F + [f + dv + k \left(\frac{O_i}{O_f} db + \frac{S_i}{S_f} df \right) + da] V$$

il termine F è definito dalla espressione:

$$F = S \cdot c \cdot q \cdot L$$

dove,

F indica il valore complessivo annuo, espresso in lire per anno;

S indica la superficie, coperta o scoperta, sulla quale si svolge il ciclo produttivo dell'insediamento;

c specifica il tipo dell'insediamento, industriale o artigianale;

q indica l'entità dello scarico;

L esprime il valore del costo unitario in lire per anno per metro quadrato.

L'importo relativo al termine F è dovuto indipendentemente dall'attivazione dello scarico.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 1988 i valori dei costi unitari della formula di cui al precedente articolo 2, sono i seguenti:

Costo unitario	Ente		Roma	
	min.	max.	min.	max.
L. = lire per anno per metro quadrato	50	160	60	160
f = servizio fognatura lire metro cubo	60	160	60	200
d = servizio depurazione lire metro cubo	70	250	70	250

2. A decorrere dall'anno 1989, gli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione sono autorizzati ad adeguare annualmente i valori suindicati, mantenendo l'importo complessivo della tariffa nei limiti del tasso di inflazione riportato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo.

Art. 4.

1. Gli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione stabiliscono le modalità ed i termini per la denuncia, da parte degli utenti, degli elementi necessari per la determinazione della tariffa di cui ai precedenti articoli.

2. Gli enti suddetti determinano l'importo della tariffa, dovuta per i servizi suddetti, individuando entro i limiti, minimo e massimo, di cui al precedente articolo 3, i valori unitari che consentano di pareggiare i costi effettivi dei servizi medesimi.

3. Il gettito globale annuo delle tariffe di cui al precedente secondo comma, è iscritto nel bilancio di ogni ente gestore a fronte delle spese relative al servizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 novembre 1989.

90R0242

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 73.

Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Disposizioni generali in materia di disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'articolo 85, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di servizi di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus.

2. I regolamenti comunali concernenti i servizi di cui al precedente comma sono adottati con deliberazione del competente organo comunale e sono soggetti all'approvazione della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

3. L'approvazione della Regione può essere espressa a condizione che ciascun regolamento comunale sia redatto con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS.

Art. 2.

Licenza comunale di esercizio del noleggio da rimessa con conducente mediante autobus

1. Il regolamento comunale deve prevedere che per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus occorre il possesso di apposita licenza comunale. Tale licenza viene assegnata dal consiglio comunale competente sulla base della graduatoria di cui al successivo articolo 8, sentito il parere delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio, maggiormente rappresentativo a livello regionale.

2. La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal sindaco del comune, dopo che la deliberazione del consiglio comunale di assegnazione della licenza stessa è divenuta esecutiva.

3. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977, e sue modificazioni ed integrazioni.

4. L'amministrazione comunale trasmette alla Regione copia delle licenze di esercizio rilasciate, onde consentire alla stessa Regione l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

Art. 3.

Determinazione del numero, dei tipi e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente

1. Il regolamento comunale deve stabilire il numero degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente ed indicarne il tipo, nel rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni fissate dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Il numero ed il tipo degli autobus è determinato dall'amministrazione comunale sentite le organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale nonché la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le strutture pubbliche di promozione turistica, competenti per territorio.

3. Per la definizione del numero e del tipo degli autobus l'amministrazione comunale terrà presente, in primo luogo, l'entità della popolazione residente nel proprio territorio. A tale scopo sarà, di norma, applicato il rapporto di una licenza-autobus per ciascun scaglione di popolazione residente pari a tremila abitanti, con esclusione, dal computo, delle frazioni di scaglione inferiori all'intero. È fatta salva la possibilità, per i comuni con popolazione residente fino a tremila abitanti, di prevedere l'assegnazione di una licenza-autobus.

4. L'amministrazione comunale potrà sottoporre all'esame ed alle determinazioni della Regione, in sede di espletamento degli adempimenti indicati al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, proposte di incremento del numero di licenze-autobus definito secondo il criterio di cui al precedente terzo comma, alla condizione che le proposte medesime siano motivate dall'accertata esistenza di quote di domanda di servizi di noleggio da rimessa a mezzo autobus generabili nell'ambito del proprio territorio, cui non è possibile dare soddisfacimento attraverso le prestazioni realizzate con le licenze-autobus assegnabili in base all'entità della popolazione residente. In tale caso le proposte dell'amministrazione comunale dovranno essere corredate, oltreché dei pareri rilasciati dagli enti, dalle organizzazioni e dalle strutture menzionati al precedente secondo comma, anche da apposito parere consultivo espresso all'uopo dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

5. Nella formulazione del predetto parere, l'amministrazione provinciale dovrà attenersi al principio secondo il quale il numero massimo delle ulteriori licenze attribuibili nell'ambito del proprio territorio al fine di soddisfare le richiamate maggiori esigenze di servizi di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus non potrà superare quello risultante dal rapporto di una licenza ogni cinquemila abitanti residenti.

6. Per la valutazione delle predette maggiori esigenze da soddisfare si avrà riguardo ai seguenti elementi, che dovranno essere analiticamente documentati e che potranno essere considerati anche disgiuntamente tra di loro:

a) insufficienza dei servizi pubblici di linea automobilistici e ferroviari, tenuto conto della loro frequenza e capacità di trasporto, e indisponibilità di autoveicoli di linea autorizzati dal competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'effettuazione di corse fuori-linea ai sensi dell'articolo 57, secondo comma, del vigente codice della strada;

b) entità dei potenziali fruitori del servizio di noleggio, in relazione alla consistenza della popolazione scolastica e di comunità religiose, al numero degli addetti ad attività produttive e del settore terziario, nonché a quello degli aderenti ad associazioni e società sportive, socio-culturali e per l'utilizzazione di tempo libero;

c) vocazione turistica del territorio comunale, da considerarsi sulla base della presenza di zone di interesse naturalistico, archeologico, paesaggistico; di stazioni balneari e climatiche, termali, di cura e soggiorno; di musei, luoghi d'arte e di culto; di patrimoni monumentali e storici, di impianti ed attrezzature per attività sportive; di strutture per manifestazioni fieristiche e culturali;

d) ricettività di flussi turistici, espressa in numero di posti letto disponibili, o dei quali si prevede la disponibilità nel breve periodo, in esercizi alberghieri, locande, pensioni, ostelli, campeggi e villaggi turistici;

e) movimento turistico, indicato mediante il numero di arrivi e di presenze per ciascuno degli anni del quinquennio precedente alla deliberazione di adozione o di modificazione del regolamento.

Art. 4.

Durata e trasferibilità della licenza di esercizio

1. Il regolamento comunale deve stabilire la durata della validità della licenza comunale di esercizio nonché determinare le condizioni in base alle quali la licenza stessa può essere trasferita ad altro soggetto.

2. A tali fini, l'amministrazione comunale terrà presenti i seguenti criteri generali:

a) la durata della licenza comunale di esercizio non può superare otto anni, decorrenti dalla data del rilascio. Essa è, peraltro, rinnovabile su domanda dell'interessato, per eguali periodi;

b) la licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività;

c) nel caso di morte del titolare, la licenza passa agli eredi, che possono condurre in proprio l'esercizio dell'attività di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto;

d) il trasferimento della licenza non può aver luogo senza l'assenso del consiglio comunale;

e) in ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza si dà corso previo accertamento, rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo articolo 5 nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui all'articolo 6 della presente legge.

3. Il regolamento comunale deve, altresì, prevedere che al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 5.

Requisiti per ottenere la licenza di esercizio

1. Il regolamento comunale deve prevedere che la licenza di cui all'articolo 2 della presente legge può essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad enti ed aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

2. Gli aspiranti al rilascio della licenza debbono dimostrare, tra l'altro, il possesso dei seguenti, inderogabili requisiti:

a) per le ditte individuali, le imprese, gli enti e le aziende pubblici, l'ubicazione della sede od ufficio nonché la disponibilità di attrezzature e di idonei immobili per il ricovero dei veicoli e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio, localizzati nel territorio del comune che istituisce il servizio;

b) per le ditte individuali, il conseguimento, da parte del titolare, del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli. Nel caso di imprese, enti ed aziende, detto certificato dovrà essere posseduto dai dipendenti adibiti alla guida degli autobus;

c) per le ditte individuali e le imprese, l'iscrizione negli albi e/o nei registri, prevista dalle vigenti leggi;

d) la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

e) la proprietà degli automezzi che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalla vigente normativa e di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso, non superiore a cinque anni.

Art. 6.

Cause di impedimento al rilascio, od al rinnovo della licenza di esercizio

1. Il regolamento comunale deve prevedere che non possa procedersi al rilascio della licenza di cui all'articolo 2 della presente legge, ovvero al rinnovo della licenza stessa, qualora il richiedente:

a) abbia esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi e oggettivi;

b) sia incorso in condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

c) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726, 23 dicembre 1982, n. 936;

d) sia incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e da un'arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;

e) sia stato dichiarato fallito e, non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) sia incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;

g) sia incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggi da rimessa di autobus con conducente, sia da parte del comune al quale la domanda è presentata, sia da parte di altri comuni;

h) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento alla effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 7.

Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente

1. Il regolamento comunale deve prevedere che l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettere a) ed e) della presente legge nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo delle licenze, da una apposita commissione nominata dal consiglio comunale e composta dal sindaco del comune, o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del comune stesso, da un funzionario della Regione Lazio - Assessorato ai trasporti, e da un rappresentante delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentativa a livello regionale. Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

2. Il regolamento comunale deve, altresì, prevedere che, nel corso del servizio, la commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'amministrazione comunale, per i conseguenti adempimenti, di competenza, nonché all'amministrazione regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui al successivo articolo 13, secondo comma, della presente legge.

3. Il regolamento comunale deve, inoltre, stabilire che la sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del comune siano soggetti a specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale, che vi provvede previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla commissione, di cui al primo comma del presente articolo 7.

Art. 8.

Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze di esercizio

1. Il regolamento comunale deve prevedere che, in presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze di esercizio, la assegnazione delle licenze stesse abbia luogo mediante apposita graduatoria.

2. I criteri per la formazione della predetta graduatoria sono definiti dall'amministrazione comunale, tenendo conto, tra l'altro, del possesso, da parte degli aspiranti all'assegnazione delle licenze, dei seguenti titoli preferenziali:

a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;

b) imprese artigiane;

c) aver acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso:

1) l'anzianità di presenza operativa;

2) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;

3) il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;

4) il numero di uffici aperti al pubblico;

d) essere esercenti di autoservizi di linea.

Art. 9.

Obblighi e prescrizioni di esercizio

1. Il regolamento comunale deve prevedere a carico del titolare della licenza di esercizio, oltre alle prescrizioni recate dalle disposizioni vigenti in materia ed a quelle, particolari, stabilite dall'amministrazione comunale, i seguenti obblighi:

a) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente; numerato e sottoscritto, recante la seguente dicitura «per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio» ed indicante il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle amministrazioni regionale e comunale e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di erogazione di ciascun servizio, nello stesso foglio di viaggio dovrà essere fatto risultare il rispetto delle tariffe minime approvate dall'amministrazione regionale;

b) tenere esposte nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica della licenza comunale di noleggio nonché le tabelle tariffarie di cui all'articolo 11 della presente legge;

c) munire gli autoveicoli, oltreché di contachilometri a graduazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727;

d) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo;

e) comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;

f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

g) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione, rilasciata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante dell'impresa o dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

h) iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio;

i) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

2. Il regolamento comunale deve, altresì, prevedere, a carico del titolare della licenza di esercizio, i seguenti, specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) di stazionare, per procurarsi servizi di noleggio, nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

3. Il regolamento comunale deve, inoltre, prevedere il divieto, per le ditte individuali, di esercitare altra attività che sia incompatibile con il regolare svolgimento del servizio.

Art. 10.

Sospensione, revoca e decadenza della licenza di esercizio

1. Il regolamento comunale deve determinare i casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza di esercizio e stabilire le relative procedure.

2. La revoca della licenza di esercizio dovrà, comunque, essere prevista per violazione agli obblighi di cui all'articolo 9, primo comma, lettere a), b), c), e), f), h) ed i) della presente legge nonché per inosservanza dei divieti di cui allo stesso articolo 9, secondo e terzo comma.

3. La decadenza della licenza di esercizio dovrà essere prevista quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza stessa, di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. I provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza dovranno essere comunicati, oltreché all'amministrazione regionale, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti di competenza.

Art. 11.

Tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente

1. Il regolamento comunale deve fissare le tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, sulla base delle tariffe minime approvate dalla Regione.

2. Le tariffe minime vengono definite, a livello regionale, su proposta delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentative ed avuto riguardo ai costi di esercizio, alle caratteristiche ed ai tipi degli autobus da adibire al servizio, alla durata del servizio stesso nonché alle percorrenze chilometriche richieste dall'utente, da valutare su base differenziale.

3. Le tariffe minime sono depositate presso i competenti uffici dell'assessorato regionale ai trasporti e sono, di norma, soggette a revisione annuale.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Norme transitorie

1. I comuni del Lazio che abbiano già istituito il servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente debbono procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica dei rispettivi regolamenti, per rendere i regolamenti stessi conformi ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge. Decorso tale termine senza che siano state adottate le occorrenti deliberazioni comunali, i comuni inadempienti sono considerati ad ogni effetto privi di regolamento per i servizi di noleggio da rimessa di autobus con conducente.

2. I regolamenti comunali come sopra modificati sono sottoposti all'approvazione di cui al precedente articolo 1, secondo comma.

3. Intervenuta l'approvazione dei regolamenti da parte della Regione, le amministrazioni comunali provvederanno, entro due anni dalla approvazione predetta e con le procedure previste all'articolo 7 della presente legge, alla verifica del possesso, in capo ai titolari delle licenze già assentite, dei requisiti di cui al precedente articolo 5 nonché all'accertamento dell'assenza, a carico dei titolari medesimi, delle cause di impedimento di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. Nel caso in cui, in sede di adeguamento dei regolamenti comunali, il numero massimo delle licenze, autobus attribuibili, determinate secondo le modalità indicate al precedente articolo 3, risultasse inferiore a quello delle licenze-autobus già rilasciate dall'amministrazione comunale o in corso di rilascio, in forza di idonei provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota-parte delle licenze, eccedente tale numero massimo, conserverà la sua validità ovvero potrà essere assentita sempreché risulti favorevole, in capo ai soggetti interessati, l'esito degli accertamenti e delle verifiche di cui ai richiamati precedenti articoli 5, 6 e 7. Le licenze-autobus, eccedenti il numero massimo determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, sono suscettibili di rinnovo ma non potranno essere trasferite ad altro soggetto, salvo che nel caso di morte del titolare. In tal caso, il trasferimento della licenza è tuttavia consentito esclusivamente a favore degli eredi che proseguono l'attività di noleggio.

Art. 13.

Norma finale

1. Spetta all'amministrazione comunale vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel relativo regolamento, approvato dalla Regione.

2. Analogo compito è attribuito ai competenti uffici dell'amministrazione regionale, fermo restando l'esercizio, da parte della stessa amministrazione regionale, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi della presente legge. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 novembre 1989.

90R0243

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1990, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 16 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990, e comunque non oltre il 30 aprile 1990, è autorizzato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, l'esercizio provvisorio del bilancio stesso, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa presentati al Consiglio provinciale.

2. Nei termini indicati al comma 1 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990, rispettivamente della Cassa provinciale antincendi e del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, allegati al bilancio della Provincia.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1990.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 15 gennaio 1990

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

90R0206

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1990, n. 2.

Disposizioni per favorire l'ulteriore estensione a tutto il territorio provinciale del servizio pubblico televisivo e radiofonico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi

1. Al fine di consentire l'ulteriore estensione a tutto il territorio provinciale della ricezione del servizio pubblico televisivo e radiofonico della RAI Radiotelevisione italiana, la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare alla RAI medesima l'ammontare delle spese presunte relative all'approvvigionamento dei materiali e degli apparati necessari per gli impianti previsti dalla convenzione di cui all'articolo 2.

2. Le somme così anticipate sono rimborsate dalla RAI Radiotelevisione italiana alla Provincia autonoma di Trento senza ulteriori oneri finanziari, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dei piani di investimento della RAI stessa, di cui alla vigente normativa che disciplina la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare, nei quali siano previsti gli impianti di cui al comma 1.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 ed in armonia con quanto previsto dall'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni e dall'articolo 9, punto 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e la RAI Radiotelevisione italiana sono regolati da apposita convenzione. Detta convenzione individua gli impianti, i tempi, le modalità, le priorità di esecuzione degli interventi, l'entità dei finanziamenti da erogare a titolo di anticipazione, nonché le modalità di erogazione degli stessi e dei successivi rimborsi da parte della RAI Radiotelevisione italiana alla Provincia autonoma di Trento.

2. Con effetto dalla data in cui ha efficacia la convenzione di cui al comma 1, è abrogata la legge provinciale 3 agosto 1987, n. 14.

3. fra gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo 97 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, sono incluse anche la ristrutturazione e la manutenzione delle infrastrutture.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Le autorizzazioni di spesa disposte con precedenti leggi provinciali per i fini di cui agli articoli 97 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, n. 1 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 14, sono riferite anche alle spese derivanti dagli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 1 sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 4.

Variations di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa — tabella B — per l'esercizio finanziario 1989, la descrizione del capitolo 54100 è sostituita con la seguente: «Spesa per la realizzazione, la ristrutturazione e la

manutenzione delle infrastrutture nonché per il finanziamento della apparecchiature necessarie all'estensione a tutto il territorio provinciale della ricezione del servizio pubblico televisivo e radiofonico (leggi provinciali 10 aprile 1980, n. 8, articolo 97; 20 gennaio 1987, n. 3, articolo 1; 3 agosto 1987, n. 14; 19 gennaio 1988, n. 4, articolo 1, e in corso di promulgazione)».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 gennaio 1990

MALOSSINI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI

90R0207

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1990, n. 3.

Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli da 2 a 19 della presente legge.

2. Il testo unico di cui al comma 1 sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione con le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge, previa deliberazione della Giunta provinciale con la quale sarà provveduto al predetto coordinamento.

Art. 2.

1. All'art. 24, il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

«In tali casi il servizio protezione ambiente può emanare le prescrizioni di cui alla tabella G, in conformità alle quali il sindaco modifica o integra le autorizzazioni in vigore.»

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

«1. L'alimentazione dei serbatoi e delle vasche per la preparazione e la distribuzione delle poltiglie antiparassitarie deve essere effettuata con tubi di alimentazione a bocca libera e comunque non pescanti nei serbatoi e nelle vasche medesimi. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite, in funzione della tutela delle falde acquifere e del sottosuolo dagli inquinamenti, le modalità tecniche per l'installazione dei predetti serbatoi e vasche, nonché le modalità e i tempi di adeguamento di quelli esistenti.»

2. Al comma 7 dell'art. 26, le parole «entro un anno» sono sostituite con le parole: «entro il 30 giugno 1990».

3. Al comma 9 dell'art. 26, le parole «Nel regolamento esecutivo» sono sostituite con le parole: «In relazione alla pericolosità delle sostanze, con deliberazione della Giunta provinciale».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'art. 27 sono aggiunte le seguenti parole: «e nelle aree di salvaguardia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 29, le parole «il Presidente della Giunta provinciale, su richiesta del servizio protezione ambiente, autorizza lo stesso a richiedere» sono sostituite con le parole: «il dirigente del servizio protezione ambiente può richiedere».

Art. 6.

1. Alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 36, le parole «superiore a 10 unità» sono sostituite con le parole: «superiore a 30 unità».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 36 è sostituita dalla seguente:

«d) pubbliche fognature a servizio di località che presentano oltre 2000 abitanti totali serviti, secondo le eventuali indicazioni del piano provinciale di risanamento delle acque e relativi aggiornamenti ovvero secondo le indicazioni della domanda di autorizzazioni allo scarico».

Art. 7.

1. Il comma 3 dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

«3. Fatte salve le funzioni di controllo che le vigenti norme demandano all'autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica e agli organi incaricati dei servizi di polizia locale, la vigilanza di cui al comma 1 è inoltre esercitata dai comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento esecutivo».

2. I comuni fanno fronte alle spese relative all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti con le assegnazioni disposte dalla Provincia in materia di finanza locale.

Art. 8.

1. Al comma 2 dell'art. 41, le parole «qualora si tratti di scarichi civili» sono sostituite con le parole: «qualora si tratti di scarichi provenienti da insediamenti civili».

2. Al comma 3 dell'art. 41 sono aggiunte le seguenti parole: «, anche a prescindere dalla previa diffida».

Art. 9.

1. Al comma 5 dell'art. 50 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso non è ammessa la revisione delle analisi sui campioni degli scarichi».

Art. 10.

1. Il comma 2 dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dalle leggi statali si applicano alle corrispondenti fattispecie, come disciplinate dal presente testo unico».

Art. 11.

1. Al comma 3 dell'art. 54 è aggiunto il seguente periodo:

«Il Piano contiene altresì la disciplina delle misure di salvaguardia e di risanamento delle risorse idriche, allo scopo di ripristinare la capacità di resistenza ecologica ed assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo».

Art. 12.

1. Al comma 3 dell'art. 64 è aggiunto il seguente periodo:

«Si applica il disposto di cui all'art. 36, comma 3».

Art. 13.

1. Ai commi 1 e 5 dell'art. 73 sono sopresse le parole «formulata d'intesa con il servizio protezione ambiente».

2. In relazione al diverso stato di avanzamento dell'elaborazione del piano di cui all'art. 73 del testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti in ragione di singole parti del territorio provinciale, nonché in riferimento a particolari esigenze di tutela dell'ambiente o di riorganizzazione dei servizi locali di smaltimento dei rifiuti urbani, possono essere predisposti e approvati piani-stralcio, contenuti tutti gli elementi di cui ai commi 2 e 5 del citato art. 73, riferiti a singole parti del territorio provinciale o comprensoriale. Restano ferme le altre disposizioni stabilite dall'art. 73.

Art. 14.

1. L'art. 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 81.

Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie

1. Ai fini dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie si applica la disciplina stabilita dal decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito con la legge 10 febbraio 1989, n. 45, e successive disposizioni applicative».

Art. 15.

1. Dopo l'art. 85 viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 85-bis

Autorizzazioni cumulative

1. Al fine di favorire la raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei rifiuti, il servizio protezione ambiente può rilasciare autorizzazioni all'esercizio cumulativo di operazioni di smaltimento dei rifiuti a enti, imprese e cooperative, anche consorziati, che si avvalgono in tutto o in parte di soggetti diversi, sottoposti alla loro vigilanza e direzione tecnico-operativa.

2. La domanda di autorizzazione individua i soggetti e le relative attrezzature di cui l'ente, l'impresa o la cooperativa intende avvalersi ed è corredata da copia del contratto che disciplina il rapporto giuridico di collegamento.

3. Le eventuali garanzie finanziarie e le responsabilità per lo svolgimento delle attività svolte dai soggetti collegati fanno capo al soggetto al quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal servizio protezione ambiente, anche a prescindere dal riparto delle competenze stabilite dall'art. 64».

Art. 16.

1. L'art. 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87.

Accumulo temporaneo dei rifiuti

1. L'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali propri, anche assimilabili agli urbani, effettuato da singoli soggetti o da imprese nel corso delle rispettive attività o cicli lavorativi non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 84, purché sia effettuato all'interno delle aree nelle quali si svolgono le attività o del perimetro degli stabilimenti o aziende ove vengono prodotti i rifiuti e costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o di stoccaggio autorizzati.

2. I rifiuti devono in ogni caso venire asportati almeno ogni dodici mesi.

3. L'accumulo temporaneo ai sensi del comma 1 deve essere effettuato ponendo in essere adeguate cautele atte ad evitare l'emanazione di esalazioni moleste ovvero situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica e per l'ambiente, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 26, ove ne ricorrano i presupposti.

4. Qualora non sussistano le condizioni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 90».

Art. 17.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 89 sono sostituiti dal seguente:

«2. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disciplina dei registri di carico e scarico stabilita dagli articoli 3, comma 5 e 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni».

Art. 18.

1. I commi 4 e 5 dell'art. 93 sono sostituiti dal seguente:

«4. Ai fini della comunicazione e della denuncia concernenti i rifiuti si applica la disciplina stabilita dall'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con la legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni».

Art. 19.

1. Dopo l'art. 101 viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 102.

Vigilanza sugli impianti e servizi provinciali

1. Per gli impianti, gli insediamenti ed i servizi gestiti dalla Provincia e relativi concessionari o appaltatori, la Giunta provinciale dispone le misure e gli interventi necessari, su proposta degli organi provinciali competenti ad emanare i provvedimenti prescrittivi conseguenti all'attività di vigilanza e controllo previsti dal presente testo unico.

2. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti prescrittivi conseguenti a controllo spettanti a servizi o commissioni provinciali ai sensi del testo unico».

Art. 20.

1. La disciplina transitoria stabilita dall'art. 84, comma 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22 si applica esclusivamente per la definizione dei procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. I provvedimenti prescrittivi o repressivi inerenti a violazioni delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, accertate entro la data di entrata in vigore della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, sono assunti e fatti eseguire — anche a modificazione dei precedenti provvedimenti — in conformità alle disposizioni stabilite dal testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, dalle autorità ivi previste. Si applicano anche per tali atti le disposizioni dell'art. 84, comma 1, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22.

3. In relazione alle modificazioni introdotte dalla presente legge, sono estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria relativi alle violazioni degli articoli 26, comma 7, 87, 89 e 93, comma 4, del testo unico commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Sono inoltre estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli articoli 7 e 8 del citato testo unico in relazione agli impianti industriali per i quali sono state presentate — entro i termini — le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito con la legge 4 agosto 1989, n. 288:

Art. 21.

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente», viene aggiunto il seguente numero:

«15) dal capo dell'Ufficio per la valutazione dell'impatto ambientale».

Art. 22.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emana apposite disposizioni, ai sensi degli articoli 51 e 54 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, al fine di rivedere i limiti di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi recapitanti in pubblica fognatura, con particolare riferimento al BOD₅ e al COD, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi stessi, dei presidi depurativi delle pubbliche fognature e delle esigenze di tutela dei corpi idrici ricettori.

Art. 23.

1. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle leggi provinciali modificate con la presente legge; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 gennaio 1990

MALOSSINI

Visto, p. il commissario del Governo per la provincia: COMPER
90R0208

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1990, n. 4.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dello schema di convenzione

1. È approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte, la Regione Veneto e la Regione Lombardia per il raggiungimento delle intese interregionali previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, per regolare l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione unitaria delle attività relative ai servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Como e Garda.

2. Lo schema di convenzione oggetto dell'approvazione di cui al comma 1 è allegato alla presente legge e ne fa parte integrante.

Art. 2.

Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione

1. Il Presidente della Provincia o l'Assessore ai trasporti, se delegato, è autorizzato a sottoscrivere la convenzione concernente l'intesa e a compiere tutti gli atti necessari per la formale attuazione di essa.

Art. 3.

Partecipazione del rappresentante provinciale al comitato interregionale d'intesa

1. Il rappresentante della Provincia autonoma di Trento nel comitato interregionale d'intesa opera in conformità ai criteri ed agli indirizzi della Giunta provinciale.

Art. 4.

Partecipazione azionaria

1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni emesse dalla società di cui al punto 5, primo comma della convenzione di cui all'art. 1, comma 2, fino alla concorrenza dell'importo di L. 50.000.000. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio 1990.

Art. 5.

Riferimento alle spese

1. Alla copertura degli oneri previsti dai punti 6 e 7, commi terzo e quarto della convenzione di cui all'art. 1, comma 2, si provvederà con successiva legge provinciale.

Art. 6.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 a carico dell'esercizio 1990, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Strutture civili», programma «Trasporti», area d'intervento «Trasporti su strada» del bilancio pluriennale 1989/1991 di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 42, come modificato con l'art. 7 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 8.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B, per l'esercizio finanziario 1989, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1989-1991, di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 42, come modificato con l'art. 7 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 8, le somme di cui all'art. 6 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel medesimo art. 6.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 gennaio 1990

MALOSSINI

Visto, p. il commissario del Governo per la provincia: COMPER

(Omissis).

90R0209

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1990, n. 5.**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino all'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 1990, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1990, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, successive note di variazione ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio provinciale.

2. Gli stanziamenti di spesa autorizzati con la legge provinciale concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)» sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del comma 1, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ed ha effetto dal 1° gennaio 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 gennaio 1990

MALOSSINI

Visto, p. il commissario del Governo per la provincia: **COMPER****90R0210**FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via dei Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale.....	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale.....	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo.....	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.....	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.....	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.....	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale.....	L. 255.000
Abbonamento semestrale.....	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti..... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni..... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni..... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000